



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

STATUTO

(Delibera del Consiglio Nazionale del 25 ottobre 2018)

ART. 1 (Denominazione finalità e sede)

1. L'Ente Nazionale per il Microcredito, di seguito denominato "Ente", costituito in ente pubblico non economico ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 106, è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed ha sede in Roma.
2. L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'Ente persegue i seguenti obiettivi: a) promuovere la conoscenza del microcredito e della microfinanza come strumenti di aiuto per lo sradicamento della povertà; b) promuovere la normativa e la regolamentazione dello strumento del microcredito e dei prodotti microfinanziari ad impatto sociale; c) promuovere convenzioni con intermediari finanziari, enti ed istituzioni nazionali e sovranazionali al fine di sviluppare progetti di microcredito e di finanza ad impatto sociale; d) curare la tenuta di un elenco dei prestatori dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito; e) promuovere misure per stimolare lo sviluppo delle iniziative da parte degli intermediari e dei mercati finanziari in favore dei soggetti in stato di povertà, al fine di incentivare la costituzione di microimprese in campo nazionale ed internazionale; f) promuovere la capacità e l'efficienza dei fornitori di servizi di microcredito e di microfinanziamenti nel rispondere alle necessità dei soggetti in stato di povertà e di esclusione finanziaria, al fine di promuovere innovazione e partenariati nel settore; g) agevolare l'esecuzione tecnica di strutture finanziarie volte ad ottenere impatto in termini di inclusione sociale e finanziaria anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato; h) agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, nel rispetto delle competenze istituzionali del Ministero degli Affari Esteri.
4. L'Ente promuove, nei limiti della legge e nel rispetto delle competenze di altri enti ed organismi, ogni attività ed iniziativa. L'Ente svolge le seguenti attività: a) la costituzione di un network di interlocutori attivi nel settore della microfinanza; b) la promozione del coinvolgimento di soggetti del settore privato e del sistema finanziario in iniziative di microfinanza; c) l'individuazione dei settori, delle categorie di beneficiari e delle aree geografiche più bisognose di sostegno, prestando particolare attenzione alla microfinanza rurale; d) la predisposizione di programmi di intervento, anche su proposta delle categorie interessate; e) il coordinamento nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti promossi dall'Unione Europea, nonché delle attività micro finanziarie realizzate a valere sui fondi dell'Unione Europea; f) la programmazione di incontri, conferenze ed eventi speciali; g) la definizione ed il sostegno di azioni utili a diffondere i valori della microfinanza e del sostegno alla povertà estrema, anche presso le università, in accordo con il Ministero competente, anche attraverso osservatori universitari; h) la predisposizione di web-sites e links dedicati alla microfinanza; i) la proposta di sistemi utili all'aggregazione dei dati e di informazioni relative alla microfinanza italiana; j) l'organizzazione di "awards" nazionali per micro - imprenditori e "Providers" innovativi di microfinanza; k) la promozione e l'adozione di strumenti idonei per sensibilizzare l'opinione pubblica ed informarla costantemente sulla tematica del microcredito; l) la promozione di partenariati strategici tra il Governo Italiano, gli organismi dell'Unione Europea, gli organismi delle Nazioni Unite, gli organismi finanziari multilaterali, il settore pubblico, privato, la società civile, le ONG e gli istituti di microcredito; m) la promozione di attività delle istituzioni di microcredito esistenti al fine di favorire il loro potenziamento strutturale nella valutazione del target



di riferimento e dei servizi proposti; n) l'attuazione delle attività, in campo nazionale ed internazionale, utili e necessarie per ottenere l'erogazione di finanziamenti da parte di soggetti terzi al fine di implementare il Fondo comune; o) l'attività di promozione per la costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza, in campo nazionale ed internazionale.

ART. 2 (Adesione all'Ente. Esclusione degli aderenti)

1. L'ammissione a partecipare all'Ente, quale aderente al Consiglio Nazionale dell'Ente stesso, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a domanda dell'interessato. I componenti ammessi hanno pari diritto di voto nel Consiglio Nazionale. I componenti il Consiglio Nazionale possono revocare la propria adesione con comunicazione scritta, che ha effetto immediato a far tempo dall'invio sulla PEC microcreditoitalia@pec.it. Il recesso dall'Ente, per qualsiasi motivo, non comporta alcun effetto di natura patrimoniale. Un componente il Consiglio Nazionale dell'Ente può essere escluso con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione con comunicazione scritta dei motivi. L'interessato può opporsi in forma scritta entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di opposizione motivata il Consiglio Nazionale delibera in via definitiva sull'esclusione.

ART. 3 (Fondo comune e regolamento di amministrazione e contabilità)

1. Il Fondo comune, unico e indivisibile, di cui all'art. 2, comma 186, della Legge n. 244 del 2007 è destinato solo alla realizzazione degli scopi e delle attività di cui agli articoli 1. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione né istituiti fondi o riserve. Ai sensi dell'art. 23, comma 10 bis, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, il Fondo comune può essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e di microfinanza ad impatto sociale in campo nazionale ed internazionale. L'ammontare del Fondo viene determinato dalla legge. Le modalità di gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente sono stabilite dalla legge e dai regolamenti.

ART. 4 (Organi dell'Ente)

1. Gli organi dell'Ente sono: a) il Presidente; b) il Presidente Onorario (ove nominato) ; c) il Vice Presidente (ove nominato) d) il Consiglio di Amministrazione; e) il Consiglio Nazionale; f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione sono definiti i compiti e le modalità di funzionamento degli Organi dell'Ente e delle strutture di supporto nei limiti degli stanziamenti previsti dalla vigente normativa , che costituiscono limite massimo di spesa.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile, come previsto dall'articolo 4 - bis, lett. d) della Legge 12 luglio 2011, n. 106.

4. Il Presidente: a) rappresenta l'Ente nei rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali ed ha la legittimazione attiva e passiva in nome e per conto dell'Ente; b) presiede di diritto il Consiglio di Amministrazione; c) convoca e predispone l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione; d) convoca e predispone l'ordine del giorno e presiede il Consiglio Nazionale; e) nomina il Segretario Generale; f) può nominare il Vice Segretario Generale come previsto dall'articolo 4 - bis, lett. d) della Legge 12 luglio 2011, n. 106; g) può nominare un Vice Presidente al quale delegare specifici poteri o funzioni; h) adotta i provvedimenti secondo le competenze attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione; i) può nominare i consulenti nei limiti delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio; j) esamina i progetti presentati da terzi e dispone la destinazione dei finanziamenti con facoltà di proporli all'approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione

ART.5 (Segretario Generale)



1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, come previsto dall'articolo 4-bis, lett. d), della Legge 12 luglio 2011, n. 106.
2. Il Segretario Generale: a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Nazionale; b) esercita i poteri e svolge i compiti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Nazionale ed esercita le funzioni amministrative dell'Ente per il raggiungimento dei suoi scopi nel rispetto dei regolamenti, secondo le indicazioni e direttive del Presidente; c) svolge le attività indicate nel Regolamento di amministrazione e contabilità; d) assume, in via eccezionale e temporanea, i poteri e le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vicepresidente; e) predispose il progetto di bilancio per la delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, f) redige la relazione programmatica annuale e pluriennale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 (Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.L. n.78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, è composto di cinque membri eletti dal Consiglio Nazionale, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, come previsto dall'articolo 4-bis, lett. d), della Legge 12 luglio 2011, n. 106. In caso di morte o di dimissioni di uno o più membri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione. I membri eletti in sostituzione rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione
2. Il Consiglio di Amministrazione: a) coadiuva il Presidente; b) può nominare un Presidente onorario anche tra soggetti esterni all'Ente, delibera la partecipazione o costituzione di società in house providing, fondazioni, associazioni e consorzi aventi per oggetto attività di microcredito e microfinanza ad impatto sociale; c) vigila sull'attività svolta dal Segretario Generale; d) svolge le attività di competenza previste nel Regolamento di amministrazione e contabilità; e) delibera sull'ammissione ed esclusione degli aderenti all'Ente; f) delibera la Relazione programmatica annuale e pluriennale predisposta dal Segretario Generale e la sottopone alla approvazione definitiva del Consiglio Nazionale; g) delibera sull'accettazione di donazioni, lasciti, finanziamenti, eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, da Enti locali e da altri Enti pubblici e privati; h) determina le modalità di utilizzo del Fondo comune in relazione alle attività straordinarie; i) delibera la variazione della sede dell'Ente; j) delibera il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e delibera il bilancio pluriennale sulla base della Relazione programmatica predisposta dall'Ente, k) può delegare a dei singoli suoi componenti, che si dichiarino a ciò disponibili, funzioni operative anche remunerate nei limiti e nei modi possibili con riferimento anche alla compatibilità finanziaria delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso spedito con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con fax, telegramma o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data di convocazione, indicando l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se assunte con la partecipazione di almeno la metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni sei mesi.

ART.7 (Consiglio Nazionale)

11. Il Consiglio Nazionale è composto dagli aderenti ammessi all'Ente, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile e può riunirsi in sede ordinaria e in sede straordinaria. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente con avviso spedito agli aderenti con raccomandata con avviso di



ricevimento ovvero con altro mezzo con fax, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data di convocazione, indicando l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno in sede ordinaria per l'approvazione della relazione programmatica annuale e pluriennale. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano al Consiglio Nazionale con il legale rappresentante. Per le Pubbliche Amministrazioni partecipa al Consiglio Nazionale il soggetto che riveste la responsabilità apicale o, un delegato da quest'ultimo. Il Consiglio Nazionale in sede ordinaria è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera con la maggioranza dei presenti ed, in seconda convocazione, è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo degli aderenti e delibera con la maggioranza dei presenti. Il Consiglio Nazionale in sede straordinaria è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli aderenti e delibera con la maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli aderenti e delibera con la maggioranza dei presenti. Il Consiglio Nazionale sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è presieduto dal Presidente. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Nazionale possano svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. Altresì i componenti possono partecipare alla assemblea del Consiglio Nazionale tramite l'acquisizione del consenso che dovrà essere espresso in forma scritta. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il verbalizzante.

2. Il Consiglio Nazionale in sede ordinaria: a) approva la Relazione programmatica delle attività preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione; b) nomina, su proposta del Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione; c) nomina, su proposta del Presidente, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; d) esamina ed approva le proposte del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; e) delibera sull'opposizione contro la delibera di esclusione di cui all'articolo 2, f) ai membri del Consiglio Nazionale che si dichiarino a ciò disponibili possono essere attribuite con determina del Consiglio di Amministrazione delle deleghe operative anche remunerate nei limiti e nei modi possibili con riferimento anche alla compatibilità finanziaria delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

3. Il Consiglio Nazionale in sede straordinaria delibera: a) l'approvazione e le modificazioni dello statuto; b) la devoluzione del Fondo Comune in caso di scioglimento dell'Ente.

4. Delle deliberazioni è redatto apposito verbale

5. I membri del Consiglio Nazionale presentano annualmente, ciascuno in relazione alle proprie specifiche competenze ed esperienze, documentate proposte per la realizzazione degli scopi e delle attività previste dall'articolo 1, commi 3 e 4.

ART. 8 (Collegio dei Revisori dei Conti)

1. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere iscritti al Registro dei revisori contabili; sono eletti e possono essere revocati dal Consiglio Nazionale in seduta ordinaria. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il collegio è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti. Ai sensi dell'art.16, comma 1, della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 e' assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere invitati ad assistere alle sedute degli organi dell'Ente. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge i seguenti compiti: a) verifica la correttezza dell'attività amministrativa con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione; b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri contabili e delle scritture contabili; c) redige una relazione sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo; d) svolge le attività indicate dal Regolamento di amministrazione e contabilità, previsto dall'articolo 5.